

Convegno di studio e di approfondimento

“ L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA:

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE, PROCEDURE E CRITICITÀ ”

Lanciano (CH), Venerdì 29 Novembre 2019

“ Auditorium Gennaro Paone ”

Francesco CHIAVAROLI – Direttore ARTA Abruzzo

A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) D.P.R. 13 MARZO 2013, N.59.

**La semplificazione è un compito, che presenta gravissime difficoltà;
ed è inutile cercare di superarla se non si hanno
le idee chiare.**

**Insomma, bisogna sapersi orientare,
anziché procedere a tentoni.**

Quali sono le norme fondamentali vigenti che un professionista deve conoscere, per poter correttamente affrontare una procedura di A.U.A. oltre al D.P.R. n.59/2013, *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n.35.*

NORME FONDAMENTALI VIGENTI

- 1) D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380: *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*
- 2) D.P.R. 7 Settembre 2010, n.160: *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n.112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.*
- 3) D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152: *Norme in materia ambientale.*

NORME FONDAMENTALI VIGENTI

- 4) L. 7 Agosto 1990, n.241: *Nuove norme sul procedimento amministrativo.*
- 5) D.P.C.M. 8 Maggio 2015, *Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – A.U.A. -.*
- 6) D.M. 18 Aprile 2005. *Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.*

NORME FONDAMENTALI VIGENTI

7) Circolare Ministeriale prot.0049801/GAB del 7 novembre 2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59.

REGOLAMENTO AUA - IN SINTESI

OBIETTIVO: SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

1. Accorpamento in un'unica autorizzazione di 7 titoli ambientali.
2. Durata dell'autorizzazione unica ambientale: 15anni
3. Individuazione di un unico «punto di accesso» per le aziende (il SUAP) e di un'unica autorità competente (Provincia/Regione), fermo restando i soggetti competenti in materia ambientale per gli endoprocedimenti (es. comuni, ATO, ARTA).

REGOLAMENTO AUA - IN SINTESI

OBIETTIVO: SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

4. Individuazione tempi e procedure, fermo restando i contenuti delle normative settoriali (contenuti–prescrizioni/controlli–sanzioni).
5. Gestione telematica del procedimento.

ASPETTI CRITICI

- ✓ Elevato numero di pratiche.
- ✓ Estrema variabilità delle attività soggette: da «piccoli» artigiani o attività di servizi (distributori carburante) a «grandi» impianti industriali
- ✓ Ambito di applicazione «variabile» in funzione dei:
 - Titoli richiesti;
 - Tipologia di attività volta.

ASPETTI CRITICI

- ✓ Numerosità dei soggetti coinvolti (SUAP, Province/Regione, ATO, Comune, ARTA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, ecc.);
- ✓ Normativa non del tutto consolidata;

RACCOMANDAZIONI

- 1) Fondamentale **interazione tra SUAP e Provincia/Regione;**
- 2) L'AUA **non aggiunge/toglie nulla alle autorizzazioni settoriali.**
E' un modulo procedimentale.
- 3) L'AUA deve essere una **semplificazione.**

METODOLOGIA UTILIZZATA

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE:

coinvolgendo tutte le competenze e le professionalità necessarie
interne alla PA ed esterne.

METODOLOGIA UTILIZZATA

APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE

Normativo – procedurale

Tecnologico – applicativo

Formativo - informativo

per:

- rafforzare il raccordo e il coordinamento tra diversi attori pubblici e privati che erogano servizi alle imprese;
- semplificare e standardizzare i passaggi;
- assicurare comportamenti uniformi sul territorio

giovedì 5 dicembre 2019

CONTESTO

Dal progetto ad un'idea per un **programma condiviso !!**

- **Pluralità di attori con esigenze diverse**

- Gestori/Referenti AUA
- SUAP
- Autorità competenti
- Enti competenti
- Altri Enti/soggetti coinvolti
- Enti deputati ai controlli
- Regione Abruzzo

CONTESTO

Pluralità di ambiti

- Scarichi idrici
- Emissioni in atmosfera
- Impatto acustico
- Rifiuti
- Fanghi in agricoltura
- Acque di vegetazione

Pluralità di situazioni rilevate

- Organizzazione
- Livelli di informatizzazione

MODULISTICA UNIFICATA E SPECIFICHE DI INTEROPERABILITA'

CONDIZIONE PER LO SNELLIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI.

Messa a disposizione di tutti i soggetti che partecipano al processo AUA di una modulistica unificata nazionale/regionale compilabile on line e una piattaforma informatica per il supporto telematico del procedimento.

giovedì 5 dicembre 2019

AUA E RUOLO DEL SUAP

SUAP soggetto chiave per l'interoperabilità in fase di:

- acquisizione istanza
- rilascio dell'autorizzazione

I SUAP devono adottare e mettere a disposizione dei gestori degli impianti una **piattaforma** informatica che devono **indicare sul portale Impresa in un giorno e sul proprio sito.**

AMBITO D'APPLICAZIONE – ESCLUSIONI

NON SI APPLICA:

- Agli impianti soggetti ad **AIA** (rif.D.P.R.59/2013)
- Ai **progetti sottoposti a VIA**, nel caso in cui questa comprenda e sostituisca i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell'AUA(rif.D.P.R.59/2013)

AMBITO D'APPLICAZIONE – ESCLUSIONI

AMBITO D'APPLICAZIONE – ESCLUSIONI

NON SI APPLICA:

Ai **progetti sottoposti a VIA**, nel caso in cui questa comprenda e sostituisca i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell'AUA(rif.D.P.R.59/2013)

Agli impianti la cui autorizzazione sia regolata da un **procedimento che si caratterizza per specialità e unicità**, es: autorizzazione rifiuti ex art.208, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., autorizzazione FER ex D.Lgs 387/2005, ecc.

AMBITO D'APPLICAZIONE – ESCLUSIONI

NON SI APPLICA:

Agli impianti di **trattamento di acque reflue urbane**, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestiti direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi.

- Agli impianti connessi ad **interventi di bonifica o messa in sicurezza d'emergenza**, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

OBBLIGATORIETA' DELL'AUA

E' obbligatorio presentare la domanda di AUA quando tra i titoli necessari all'esercizio dell'attività vi sia almeno una "autorizzazione espressa":

- a) Autorizzazione agli scarichi, ex artt.124–127, D.Lgs.152/2006;
- c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art.269, D.Lgs. 152/2006;
- f) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

giovedì 5 dicembre 2019

OBBLIGATORIETÀ DELL'AUA

E' facoltativo presentare la domanda di AUA:

Nei casi in cui l'attività sia soggetta solo a «comunicazioni» o «autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera»;

b) Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica;

d) Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ex art.272,D.Lgs.152/2006;

OBBLIGATORIETÀ DELL'AUA

E' facoltativo presentare la domanda di AUA:

e) Comunicazione o nulla osta in tema di inquinamento acustico, ex art.8, commi 4 e 6, L.447/1995;

g) Comunicazione in materia di rifiuti, ex artt.215 e 216, D.Lgs.152/2006.

OBBLIGATORIETÀ DELL'AUA

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006.	L'art. 124 fissa i criteri generali , l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali , mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane , l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue . L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica	Si tratta di impianti di allevamento intensivo di pollame e suini (utilizzo agronomico), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a)

OBBLIGATORIETÀ DELL'AUA

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<p>2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;</p>	<p>Si tratta di impianti di allevamento intensivo di pollame e suini (utilizzo agronomico), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola), e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione.</p> <p>Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva.</p>
<p>3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;</p>	<p>Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.</p>

OBBLIGATORietà DELL'AUA

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.
5) nulla osta relativo alle emissioni sonore , di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995	Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico . Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti . La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

OBBLIGATORIETÀ DELL'AUA

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un' autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare , con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs.152/2006	L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), l'art. 216 le operazioni di recupero . Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

OBBLIGATORIETÀ DELL'AUA

Quando il Gestore **deve** richiedere l'AUA:

al momento della **prima richiesta/rinnovo/modifica sostanziale** di una delle tre « autorizzazioni espresse » a prescindere di quali siano gli ulteriori titoli sostituiti dall'AUA:

Esempio:

L'impresa «X» ha in scadenza l'autorizzazione allo scarico di acque reflue e in corso di validità l'autorizzazione alle emissioni in deroga; → l'impresa presenterà istanza di rilascio dell'AUA per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in deroga;

giovedì 5 dicembre 2019

OBBLIGATORIETÀ DELL'AUA

Quando il Gestore deve richiedere l'AUA:

al momento del **rinnovo di una «comunicazione»**, quando l'attività è soggetta anche ad almeno una delle «autorizzazioni espresse».

Esempio:

L'impresa «Y» ha in scadenza la comunicazione in materia di rifiuti e in corso di validità l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; → l'impresa presenterà istanza di rilascio dell'AUA per il rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti e il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

I SOGGETTI INTERESSATI

GESTORE:

la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento.




SUAP:

Interlocutore del Gestore e «**responsabile**» del procedimento (tempi, scambio delle informazioni, ecc.):

- Riceve l'istanza di AUA;

I SOGGETTI INTERESSATI

- La inoltra all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale (se formalmente corretta);
- (Avvio del procedimento ex L 241/90);
- Trasmette le eventuali integrazioni
- Trasmette l'esito del procedimento al Gestore, all'AC e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale



AC

I SOGGETTI INTERESSATI


AC:

Il soggetto preposto all'adozione del provvedimento di AUA (o di diniego) attraverso l'istruttoria tecnica ed il confronto con gli altri soggetti competenti in materia ambientale

- Riceve l'istanza dal SUAP;
- Attiva l'istruttoria interfacciandosi con i soggetti competenti in materia ambientale (eventuale richiesta integrazioni)
- Adotta il provvedimento di AUA, recependo i pareri «endoprocedimentali» degli altri soggetti competenti in materia ambientale;
- Trasmette il provvedimento di adozione (o diniego) al SUAP.

I SOGGETTI INTERESSATI

AC



SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Partecipano all'istruttoria tecnica effettuata dall'AC, trasmettendo i relativi pareri sia in fase di richiesta integrazioni che di adozione del provvedimento (es. **ATO, Gestore S.I.I., Comune, ARTA, Direzioni Regionali, ecc.**).

LA PROCEDURA ED I TEMPI

Tipologia procedimento Fasi del procedimento	Durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);	Durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);	Procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 comma 4 e 5).
Durata	90 giorni	120 (o 150) giorni	90 o 120 (150) giorni
Verifica formale	SUAP	SUAP	SUAP (sentita l'AC)
Avvio del procedimento	SUAP	SUAP	SUAP (sentita l'AC)
Richiesta integrazioni	AC tramite il SUAP	AC tramite il SUAP	AC tramite il SUAP
Convocazione CdS	NON NECESSARIA	AC	SUAP
Provvedimento finale	AC	AC	SUAP (provvedimento unico che include l'AUA)
Trasmissione al Gestore	SUAP	SUAP	SUAP

IL RUOLO DEL SUAP NEL PROCEDIMENTO

- 1- RICEVIMENTO ISTANZA, VERIFICA FORMALE;
- 2 - INOLTRO ISTANZA ALL'AC E AGLI ENTI COMPETENTI e AVVIO DEL PROCEDIMENTO;
- 3 - TRASMISSIONE RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI;
- 4 - TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PERVENUTE;
- 5 - EVENTUALE CONFERENZA DI SERVIZI;
- 6 - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO ALL'IMPRESA E AI SOGGETTI COMPETENTI, CON CHIUSURA DELLA PRATICA SULLA SCRIVANIA;

RICEVIMENTO E VERIFICA FORMALE

Il SUAP deve effettuare immediatamente (indicativamente entro 5 giorni)

A.U.A.: RINNOVO

Ai fini del RINNOVO DELL'AUA il titolare della stessa

almeno SEI mesi prima della scadenza

invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all' art. 4, c. 1 del Regolamento E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

A.U.A.: RINNOVO

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo nell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;**
- b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.**

A.U.A.: MODIFICHE

Il gestore che intende effettuare una modifica **dell'attività o dell'impianto** ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.


Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4

A.U.A.: MODIFICHE

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, **ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.**

Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche.**

A.U.A.



A.U.A.

Pur non costituendo una novità nel nostro ordinamento, la nozione di autorizzazione unica intesa come provvedimento abilitativo unico, adottato dall'Amministrazione all'esito di un unico procedimento, era rimasta circoscritta solo ad alcuni specifici ambiti settoriali.

Con l'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale prevista dal D.L. 9.2.2012, n. 5 (cd. decreto sviluppo), la cui disciplina di dettaglio è intervenuta con d.P.R.13.3.2013, n. 59, il legislatore ha, invece, inteso predisporre, per gli atti autorizzatori in materia ambientale, una strumentazione giuridica – marcatamente improntata a criteri di semplificazione – di generale applicazione.

1. L'autorizzazione unica ambientale

2. Focus. 2.1 Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 2.2 La durata della autorizzazione unica ambientale

3. Criticità. 3.1 Un'autorizzazione (non) unica 3.2 Possibili criticità in sede applicativa.

A.U.A.

In attuazione della previsione di cui all'art. 23 del d.l. 9.2.2012, n. 5 (cd. *“decreto sviluppo”*, convertito con modificazioni in l. 4.4.2012, n. 35) e con l'obiettivo di assicurare la semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri¹ per le piccole e medie imprese (d'ora in poi PMI)², nonché per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale³ (AIA, la cui disciplina è contenuta nella Parte Seconda, sezione III *bis* del Codice dell'Ambiente, d.lgs. 3.4.2006, n. 152), con d.P.R. 13.3.2013, n. 59⁴ è stata introdotta la disciplina di dettaglio in materia di autorizzazione unica ambientale (d'ora in poi “AUA”) da identificarsi, secondo la definizione normativa, nel **«provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività uniche produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale»** di cui all'art. 3 del medesimo regolamento.

A.U.A.

L'AUA costituisce, pertanto, il titolo autorizzativo finalizzato a compendiare la gran parte (non tutte, come si avrà modo di precisare più avanti) delle autorizzazioni di natura ambientale necessarie per l'esercizio e l'operatività delle Imprese di quelle non soggette alla disciplina dell'AIA.

Il nucleo base degli atti che l'AUA è chiamata a sostituire in sede di rilascio, di formazione, di aggiornamento o di rinnovo, (art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 59/2013) va identificato nei seguenti titoli abilitativi:

- a) l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. 3.4.2006, n. 152;
- b) la comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. n. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;

giovedì 5 dicembre 2019

A.U.A.

- d) l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006;
- e) la comunicazione di cui all'art. 8, co. 4 o co. 6, della l. 26.10.1995, n. 447;
- f) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 27.1.1992, n. 99;
- g) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006.

A.U.A.

Il D.P.R. n. 59/2013, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. 23.8.1988, n. 400, si compone di dodici articoli, suddivisi in cinque capi, e di un ampio allegato tecnico⁵. Si tratta, pertanto, di una fonte normativa regolamentare riconducibile al novero dei regolamenti governativi “autorizzati o delegati”, i quali, rivestendo la forma di decreto del Presidente della Repubblica e adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, sono chiamati a disciplinare le «materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari» (art. 17, co. 2, l. n. 400/1988).

A.U.A.

I principi e i criteri direttivi della disciplina regolamentare in materia di AUA sono stati così individuati dall'art. 23 del decreto sviluppo:

- a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

A.U.A.

Per i rilievi che si formuleranno più avanti, è, però, lecito dubitare che l'obiettivo di rendere più agevole, di semplificare⁶ in definitiva, per le Imprese e gli impianti non soggetti ad AIA, il conseguimento del titolo autorizzatorio ambientale sia stato pienamente realizzato dal legislatore con la normativa in commento. Quest'ultima è senz'altro ispirata a criteri di semplificazione dell'azione amministrativa procedimentale, da un punto di vista strutturale (mediante la previsione della conferenza di servizi, del termine di conclusione del procedimento), e da un punto di vista funzionale (mediante la previsione delle conseguenze dell'eventuale inerzia dell'amministrazione nel corso dell'istruttoria procedurale), ma non mancano criticità⁷ sia quanto alla circostanza che l'AUA non vale a sostituire ogni «atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale», essendo la sua portata applicativa circoscritta ai provvedimenti individuati, seppure con elenco non esaustivo⁸ di cui all'art. 3, sia quanto a possibili problemi di coordinamento in sede applicativa con altre discipline, quale, ad esempio, il provvedimento di cui all'art. 208 del d.lgs. n.152/2006 in materia di impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

A.U.A.

IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

Il procedimento per il rilascio dell'AUA è disciplinato principalmente dall'art. 4 del regolamento:

la richiesta va presentata dalla persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal d.lgs. n. 152/2006;

nella domanda vanno indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui al citato art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore;

la domanda deve essere corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, co. 1 e 2;

giovedì 5 dicembre 2019

A.U.A.

unico interlocutore del soggetto richiedente il titolo autorizzatorio è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)⁹, al quale va presentata l'istanza e che provvederà materialmente a rilasciare l'atto;

l'autorità competente all'adozione dell'atto è, però, la Provincia o altra autorità¹⁰, in Abruzzo è la Regione.

il SUAP e l'autorità competente devono comunicare tra loro in via telematica;

nel caso in cui l'autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

gli adempimenti istruttori ("verifiche") da parte dell'autorità vanno eseguiti entro il termine di trenta giorni, decorso il quale, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata;

nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del co. 2, si applica l'art. 2, co. 7, della l. 7.8.1990, n. 241¹¹;

giovedì 5 dicembre 2019

qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare;

nel caso sia stata formulata la richiesta di proroga in parola, il termine è sospeso per il tempo della stessa;

quanto al termine di conclusione del procedimento, è previsto che qualora l'autorizzazione unica ambientale vada a sostituire i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente debba adottare il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e trasmetterlo immediatamente al SUAP che rilascia il titolo¹²;

se, invece, l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al co. 7 dell'art. 4, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7.9.2010, n. 160¹³. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'art. 14 ter, co. 8, della l. n. 241/1990, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima¹⁴.

giovedì 5 dicembre 2019

Nei casi individuati ai co. 4 e 5 dell'art. 4, l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi;

Infine, qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, co. 1 e 2 del decreto, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli art. 14 e seguenti della l. n. 241/1990. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo (art. 8)¹⁵;

Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria (art. 8);

La misura dei diritti di istruttoria, sommata alle spese e ai diritti di cui sopra, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

È fatta salva sia la facoltà per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono esser compresi nell'AUA sia la facoltà per i gestori degli impianti di non avvalersi di essa nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

La durata della autorizzazione unica ambientale

La durata dell'AUA è stata fissata, nonostante le perplessità espresse dal Consiglio di Stato in sede consultiva¹⁶, in quindici anni¹⁷.

A parziale temperamento di tale durata di lungo periodo, è prevista, in primo luogo, la facoltà per l'autorità competente, qualora si sia in presenza di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 152/2006, a imporre ai gestori degli impianti autorizzati l'obbligo di presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità stessa, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. È stabilito, però, che tale aggiornamento non incida sulla durata dell'autorizzazione.

giovedì 5 dicembre 2019

A.U.A.

In secondo luogo, è previsto che l'autorità competente possa imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano.

Al di là della ipotesi dell'anticipazione, il rinnovo dell'AUA va richiesto almeno sei mesi prima della scadenza del titolo con un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, co. 1 del regolamento. In tal caso, potrà farsi anche riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

La procedura di rinnovo è la medesima di quella prevista e disciplinata per il rilascio ed è precisato, al riguardo, che, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo e fatta salva ogni diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto possa continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia del titolo, l'impianto autorizzato necessiti di modifiche, è previsto, quando si tratti di modifica non sostanziale, da un lato, che il gestore dell'impianto si limiti semplicemente a comunicare tale evenienza, e, dall'altro, che possa formarsi il silenzio-assenso alla modifica, senza necessità, pertanto, che l'autorità competente adotti un atto espresso (cfr. art. 6, co. 1, d.P.R. n. 59/2013: «il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione»).

Quando, invece, si prospetti una modifica sostanziale¹⁸ - o la stessa venga ad essere giudicata tale dall'autorità competente - «ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica» e in grado di «produrre effetti negativi e significativi¹⁹ sull'ambiente», i co. 2, 3 e 4 dell'art. 6 in commento dispongono che:

a) il gestore debba presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4;

- b) l'autorità competente, qualora ritenga che la modifica comunicata ai sensi del co. 1 dell'art. 6 sia una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, debba ordinare al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 e la modifica comunicata non possa essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- c) le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto delle norme di settore vigenti, possano definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al co. 1.

I PROFILI PROBLEMATICI

I profili problematici che emergono dalla disamina dell'assetto normativo dell'AUA concernono principalmente l'ambito applicativo dell'istituto e l'eventuale necessità di coordinarne la disciplina con altre normative settoriali.

UN'AUTORIZZAZIONE (NON) UNICA

Seppure la disciplina dettata dal d.P.R. n. 59/2013 sembra aver raggiunto in buona parte gli obiettivi di semplificazione che il legislatore si era proposto di conseguire e ciò principalmente mediante la previsione, per i soggetti interessati (Imprese e impianti non soggetti ad AIA) di un unico interlocutore (lo Sportello Unico per le Attività Produttive, SUAP) e di unico atto nel quale far confluire sette provvedimenti (autorizzazioni, nulla osta, atti d'assenso a vario titolo, comunicazioni) corrispondenti ad altrettanti procedimenti dall'ordinamento, sono però presenti, nell'impianto normativo, alcune aporie le quali impediscono di considerare come senz'altro ottimale il risultato raggiunto²⁰.

giovedì 5 dicembre 2019

In primo luogo, la portata applicativa del regolamento appare circoscritta ai provvedimenti richiamati nell'art. 3, co. 1, del regolamento. Infatti, se è pur vero che tale elenco è non esaustivo, non può, però, omettersi la considerazione che il legislatore nazionale ha previsto la mera facoltà – e non l'obbligo, come sarebbe stato opportuno – per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di provvedere a delle integrazioni, mercé la previsione di ulteriori atti sostituibili dall'AUA, il che potrebbe dar luogo al rischio concreto di un'applicazione disomogenea del nuovo istituto sul territorio nazionale²¹.

Si aggiunga inoltre che il legislatore, nel dettare la disciplina dell'AUA, non ha in alcun modo menzionato le autorizzazioni estrattive, quelle paesaggistiche, le prescrizioni adottate dal Sindaco in materia di industrie e lavorazioni insalubri ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. 27.7.1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi sanitarie, "TULS"), i nulla osta idraulici o relativi a vincolo idrogeologico, le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee²², e, soprattutto, non ha richiamato l'autorizzazione di cui all'art. 208, d.lgs. n. 152/2006²³ (sul punto, cfr. *infra*, § 3.2).

Espressamente fuori dall'ambito di applicazione della disciplina regolamentare di cui al d.lgs. n. 59/1993 sono, invece, i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), allorquando la normativa statale e regionale preveda che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale ai sensi dell'art.10, d.lgs. n. 152/2006.

Viceversa, la dottrina²⁴ ha messo in evidenza come, in forza del d.P.R. n. 59/2013, abbia trovato una compiuta regolamentazione la fattispecie relativa alla realizzazione di un impianto destinato esclusivamente all'esecuzione di operazioni di recupero di rifiuti rispondenti ai requisiti per l'ammissione alle procedure semplificate di cui all'art. 214, co. 7, d.lgs. n. 152/2006²⁵, poiché nell'unico atto rappresentato dall'AUA vengono a confluire non solo i provvedimenti connessi all'applicazione della normativa in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali, ma anche la comunicazione di cui all'art. 216, d.lgs. n. 152/2006²⁶.

Possibili criticità in sede applicativa

Come già segnalato, la scelta del legislatore di non introdurre alcuna disposizione di raccordo tra la disciplina dell'AUA e quella del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 208, d.lgs. n. 152/2006, ossia il titolo abilitativo per la realizzazione a all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti (sempre che, per taglia o per intrinseche caratteristiche, non restino assoggettati ad AIA), potrebbe provocare problemi applicativi non di poco momento nel caso in cui, in particolare, si debba realizzare *ex novo* un impianto (o struttura) per la gestione di rifiuti nell'ambito di uno stabilimento più complesso e comprensivo di altre attività, oppure quando si debba conseguire il rinnovo periodico dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti già esistente, il cui provvedimento abilitativo resta oggi disciplinato esclusivamente dal citato art. 208, senza alcuna possibilità di surroga da parte dell'AUA.

Il motivo dell'omissione va probabilmente rinvenuto nella circostanza che anche il provvedimento autorizzatorio *ex art. 208 cit.* si configura come un'autorizzazione unica, perciò non surrogabile da parte di altro provvedimento «a ben vedere più debole, in quanto privo di valenza ai fini urbanistico edilizi, come invece avviene per l'autorizzazione *ex art. 208*»²⁷.

Infatti, l'autorizzazione *ex art. 208*, d.lgs. n. 152/2006 è provvedimento sostitutivo, ad ogni effetto, di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali - ivi compreso il titolo abilitativo di natura urbanistico-edilizia, - e vale a costituire, «ove occorra, variante allo strumento urbanistico», la cui approvazione «comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

Note

¹ In considerazione delle finalità perseguite, si è affermato che, in via generale, la semplificazione attiene alla «formazione di relazioni più semplici, più chiare e certe fra amministrazione e cittadino» (Travi, A., *La liberalizzazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1998, 652).

² Le piccole e medie imprese (PMI) sono individuate dal d.m. 18.4.2005, n. 7 (in particolare, art. 2) e così definite: «1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: *a*) hanno meno di 250 occupati, e *b*) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: *a*) ha meno di 50 occupati, e *b*) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: *a*) ha meno di 10 occupati, e *b*) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dei co. 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere».

³ La portata dell'AUA, ancor prima dell'adozione del d.P.R. n. 29/2013, inizialmente circoscritta alle PMI, era stata estesa a tutti gli impianti non assoggettati ad AIA con la l. 4.4.2012, n. 35 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 5/2012 (cd. *"decreto sviluppo"*).

⁴ Il decreto è stato pubblicato in G.U.R.I. n. 124 del 29.5.2013 ed è entrato in vigore il 13.6.2013

⁵ La struttura del regolamento è la seguente: Capo I – Principi Generali (artt. 1 e 2); Capo II – Autorizzazione Unica Ambientale (artt. 3, 4, 5 e 6); Capo III – Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera (art. 7); Capo IV – Disposizioni in materia di emissioni di atmosfera (art.7); Capo IV – Disposizioni attuative (artt. 8 e 9); Capo V (artt.10 e 11).

⁶ Quando si discorre di semplificazione amministrativa, è bene tenere sempre a mente quanto affermava, già verso la metà del secolo scorso, il Carnelutti: «la semplificazione è un compito, che presenta gravissime difficoltà; ed è inutile cercare di superarle se non si hanno le idee chiare. Insomma, bisogna sapersi orientare, anzi che procedere a tentoni» (Carnelutti, F., *Certezza, autonomia, libertà, diritto*, in *Dir. econ.*, 1956, 1193).

⁷ Cfr. Muratori, A., *L'autorizzazione (quasi) unica per PMI e stabilimenti "non AIA": il regolamento definitivo*, in *Amb. e svil.*, 2013, 4, 305.

⁸ In proposito si è osservato che «poco importa che l'elenco possa, a ben vedere, ritenersi *non esaustivo*, in quanto aperto ad *eventuali* integrazioni, relative ad ulteriori provvedimenti, da parte delle regioni e delle Province Autonome, ma viene in ogni caso previsto l'esercizio di una facoltà – e non di un obbligo, con conseguente rischio di un'applicazione disomogenea del nuovo istituto sul territorio nazionale» (Muratori, A., *L'autorizzazione (quasi) unica per PMI e stabilimenti "non AIA"*, cit., n. 16).

⁹ L'istituzione degli Sportelli Unici delle Attività Produttive, avvenuta con d.P.R. 20.10.1998, n. 447 (successivamente modificato fino alla riforma dell'istituto, intervenuta con d.P.R. 7.9.2010, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, tra cui, quella più recente del d.m. 10.11.2011), ha rappresentato un primo e importante segno di orientamento all'utente da parte del legislatore; pur non avendo trovato uniforme applicazione, il SUAP ha svolto essenzialmente «un ruolo di cinghia di trasmissione - diciamo pure di facilitatore - per la tenuta dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni depositarie delle diverse funzioni autorizzatorie, essendone rimaste inalterate le competenze, ivi compresa quella relativa alla predisposizione dei diversi titoli abilitativi, ferma restandone la consegna all'interessato in un'unica soluzione, e in tempi [più o meno] certi, a cura, appunto dello Sportello» (cfr. Muratori, A., *Decreto "Semplificazioni: in arrivo l'autorizzazione unica ambientale*, in *Amb. e svil.*, 2012, 3, 207).

¹⁰ L'individuazione della autorità competente al rilascio del titolo nella "Provincia o altra autorità" si giustifica con la perdurante incertezza circa la sorte di questo ente territoriale, «in bilico tra riordino (deciso, ma non attuato) ed abolizione» (Muratori, A., *L'autorizzazione (quasi) unica per PMI e stabilimenti "non AIA"*, cit., n. 11).

¹¹ L'art. 2, co. 7, della l. n. 241/90 dispone: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2».

¹² Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160/2010. La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla l. n. 241/1990 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 del regolamento.

¹³ Il d.P.R. n. 160/2010 reca il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, co. 3, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6.8.2008, n. 133. L'art. 7, co. 3, del decreto dispone: «3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge».

¹⁴ Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'art. 14 *ter*, co. 6 *bis* della l. n. 241/1990. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'art. 14 *ter*, co. 6 *bis*, della l. n. 241/1990.

¹⁵ Va posto in evidenza come non sia stato previsto alcun potere sostitutivo da parte di altre autorità e, in particolare, del Ministero dell'Ambiente

¹⁶ Cfr. parere n. 05069 adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 29.11.2012 in www.giustizia-amministrativa.it. Il Consiglio di Stato aveva evidenziato che «pur nel quadro di un condivisibile intento di semplificazione, una previsione di durata siffatta suscita perplessità in ragione, anche, dell'assenza di modalità di "autocontrollo" previamente definite in via generale, avuto riguardo alle generiche prescrizioni di cui al comma 3, primo periodo». A tale scopo, l'organo consultivo aveva sollecitato una nuova valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente in vista della ridefinizione del termine.

¹⁷ Si è osservato, al riguardo, che è stato inferto un *vulnus* ai principi ispiratori postulati dalla normativa di rango primario, poiché la durata "tombale" dell'AUA appare stridere con l'esigenza di tutela degli interessi pubblici (ambiente e salute) sancita proprio dall'art. 23 del d.l. n. 5/2012 (Pallotta, S., *Autorizzazioni ambientali: rilascio unificato, durata tombale*, in www.dirittoambiente.net, 3.6.2013).

¹⁸ In realtà nelle normative di settore cui la disposizione rinvia non si rinviene alcuna definizione di modifica sostanziale dell'impianto soggetto a titolo autorizzatorio ambientale.

¹⁹ Anche in questo caso, come già si è segnalato per l'espressione "modifica sostanziale", il legislatore adopera un concetto (quello di "significatività") dal contenuto assai ampio, lasciando quindi all'Amministrazione il compito di definire concretamente il contenuto e, in definitiva, la decisione sul regime autorizzatorio applicabile al caso di specie.

²⁰ Muratori, A., *L'autorizzazione (quasi) unica per PMI e stabilimenti "non AIA"*, cit., 309.

²¹ Muratori, A., *L'autorizzazione (quasi) unica per PMI e stabilimenti "non AIA"*, cit.

²² Per questa ipotesi, il mancato richiamo potrebbe essere giustificato dal fatto che si tratta di provvedimenti concessori in senso proprio e non già autorizzatori.

²³ Muratori, A., *L'autorizzazione (quasi) unica per PMI e stabilimenti "non AIA"*, cit.

²⁴ Muratori, A., *L'autorizzazione (quasi) unica per PMI e stabilimenti "non AIA"*, cit., 9-10. Sull'argomento cfr. anche Muratori, A., *Decreto "Semplificazioni"*, cit., 205.

²⁵ Art. 214, co. 7, d.lgs. n. 152/2006: «7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211».

²⁶ Cfr. art. 216, d.lgs. n. 152/2006: «a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di co-incenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione».

²⁷ Muratori, A., *L'Autorizzazione (quasi) unica per PMI e stabilimenti "non AIA"*, cit., 311.

VEDI ANCHE

Ente pubblico Gli enti pubblici nazionali fanno parte del concetto di amministrazione pubblica, ma non rientrano nell'amministrazione dello Stato, tanto che sono stati anche denominati 'amministrazioni parallele'. Hanno strutture eterogenee e sono dotati di personalità giuridica. Possiedono organi propri (di regola, ... **Governo** Diritto Il Governo è un organo complesso posto al vertice dell'intero apparato amministrativo dello Stato ed è composto, secondo l'art. 92 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri (Ministri. Diritto costituzionale), che, a loro volta, costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. ... **Costituzione italiana** Il testo della Costituzione della Repubblica italiana è stato approvato dall'Assemblea costituente alla fine del 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, ed è entrato in vigore nel 1948. Esso si componeva originariamente di 139 articoli e di XVIII disposizioni transitorie ... **Pubblica amministrazione** Il termine pubblica amministrazione evoca sia l'attività dell'amministrare pubblico, sia gli apparati titolari di tale funzione. Profili storici e comparatistici. - Storicamente, l'amministrazione pubblica ha subito molte trasformazioni, sotto il profilo degli apparati e delle funzioni. Nel XIX sec. ...

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006.	L'art. 124 fissa i criteri generali, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue. L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;	Si tratta di impianti di allevamento intensivo di pollame e suini (utilizzazione agronomica), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola) , e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva .

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

3) **autorizzazione** alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

Tale **autorizzazione (durata 15 anni)** alle emissioni in atmosfera **non riguarda** (per quanto disposto dall'art. 269) **gli impianti di incenerimento e co-incenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.**

4) **autorizzazione generale** di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006

Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di **apposite autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (**Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II**), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.

5) **nulla osta** relativo alle emissioni sonore, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995

Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle **misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda **il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**)

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un' autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare , con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006	L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), l'art. 216 le operazioni di recupero . Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un' autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare , con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.